

Allegato B alla determinazione 147/SG del 03/11/2021

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
FORMATIVO IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA  
CIG: N. Z6033A4C98**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, di seguito denominata "Camera", nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il 22/8/1964, C.F. ZLTMSM64M22B157V, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

**e**

il Dr Fabio Venanzi, nato a Nereto il 16/10/1979, CF VNNFBA79R16F870A, libero professionista, di seguito denominato il "Professionista",

**PREMESSO**

che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio in argomento è stato affidato al Dr Fabio Venanzi, che si è reso disponibile a prestare la propria attività a favore della Camera di

Commercio;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Oggetto** - La Camera di Commercio di Brescia affida al Professionista l'effettuazione del servizio di formazione e affiancamento in materia previdenziale e pensionistica, così come descritto al successivo art.2.

**Art.2 - Descrizione del servizio** - Il servizio comprende:

- Attività formativa con lezioni in presenza o a distanza: al fine di consentire ai partecipanti di analizzare la normativa di riferimento e le molteplici novità introdotte, sotto l'aspetto teorico e pratico, così da acquisire le conoscenze necessarie per tutti gli adempimenti in capo all'Ente;

- Attività di formazione continua a distanza: ossia un servizio di affiancamento formativo in materia di gestione previdenziale e di tutti gli adempimenti mensili e annuali connessi.

Gli orari e le giornate dei moduli formativi dovranno essere concordati con la Camera di Commercio di Brescia.

**Art.3 - Durata** - Il contratto ha una durata di 1 anno dalla stipula. L'eventuale disdetta

anticipata di una delle parti dovrà essere comunicata all'altro contraente con un preavviso di tre mesi.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**

Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

**Art.5 - Compensi** - Per le prestazioni oggetto del presente contratto verrà corrisposto al Professionista un compenso complessivo forfetario di € 7.488,00 (cassa professionale 4% compresa), oltre a iva di legge IVA. Tale compenso verrà liquidato in due rate annuali, in seguito a presentazione di nota specifica delle singole prestazioni professionali effettuate entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni annualità. Il pagamento di ogni singola fattura, su cui dovrà essere riportato il n. CIG assegnato, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal

Professionista.

**Art.6 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Professionista. In caso di mancato rimborso da parte del Professionista, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art.7 - Dati personali** - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

**Art.8 - Obblighi di riservatezza** - Il professionista considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui

venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

**Art.9 - Codice di comportamento** - Il Professionista con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte del Professionista dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art.10 - Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

**Art.11 - Revisione prezzi** - I compensi di cui al precedente art. 4, saranno validi ed invariati per il periodo contrattuale.

In nessun caso potranno essere richieste revisioni economiche.

**Art.12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art.13 - Penali** - Nel caso di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto delle scadenze degli adempimenti di cui al precedente art. 2 o insufficienza del servizio (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), è facoltà della Camera applicare a carico del Professionista penali pecuniarie calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'113-bis del codice appalti.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per

ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Professionista esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà le penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà al Professionista la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo

Articolo relativo alla risoluzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Professionista dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art.14 - Clausola risolutiva espressa** - Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Camera potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista per l'abilitazione al Mercato Elettronico/Sintel, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta



ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto la Camera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;

f) violazione dell'art. 8 (violazione dovere riservatezza);

g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Professionista di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del contratto, il

Professionista si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Camera.

**Art.15 - Recesso** - 1. La Camera ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Professionista contraente, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Professionista, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Camera, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Camera.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 "Recesso" del D. Lgs. n. 50/2016.

5. La Camera potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi

della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Professionista contraente per iscritto, purché tenga indenne il Professionista delle prestazioni rese.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Professionista contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

**Art.16 - Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

IL PROFESSIONISTA

(Dr Fabio Venanzi)

CAMERA DI COMMERCIO DI  
BRESCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si  
approva specificamente:

art. 14 - Clausola risolutiva espressa

art. 15 - Recesso

art. 16 - Controversie

IL PROFESSIONISTA

(Dr Fabio Venanzi)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)